

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

326^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1331-B e 1339-B:

PRESIDENTE..... 23, 24, 28
BASTIANINI (PLI) 28
NEPI (DC) 23

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

NEPI (DC), relatore..... 24, 25
* SEGA (PCI) 24
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.... 25

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE..... Pag. 29 e passim
BASTIANINI (PLI), relatore 29, 30, 31
BIGLIA (MSI-DN) 30
LOTTI (PCI) 30
NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici 29
SIGNORINO (Misto-P. Rad.) 36

Votazione finale:

«Ordinamento della professione di psicologo» (317), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento);

«Ordinamento della professione di psicologo» (589), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo» (662), d'iniziativa del senatore Grossi e di altri senatori:

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Ordinamento della professione di psicologo»:

BOMPIANI (DC).....	Pag. 21
DEGAN, <i>ministro della sanità</i>	6
FILETTI (MSI-DN).....	15
GROSSI (PCI)	17
JERVOLINO RUSSO (DC), <i>relatore</i>	3
* OSSICINI (Sin. Ind.)	18
PAGANI Maurizio (PSDI).....	21

* PINTO Biagio (PRI).....	Pag. 21
SELLITTI (PSI)	20

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	23
------------------	----

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	28
* SPANO Roberto (PSI).....	28

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Carli, Cengarle, Colella, Consoli, Crollalanza, Damagio, Fontanari, Garibaldi, Loprieno, Miana, Mondo, Patriarca, Stefani, Tomelleri, Valiani, Vernaschi, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vassalli, a Viareggio, in rappresentanza del Senato al XVIII Congresso nazionale magistrati italiani; Cavaliere e Masciadri, a Washington, per attività della Commissione affari generali dell'UEO.

Votazione finale dei disegni di legge:

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (317), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*);

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (589), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«**Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo**» (662), d'iniziativa del senatore Grossi e di altri senatori

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Ordinamento della professione di psicologo»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli, Volponi, Bompiani, Pinto Biagio, Saporito, Sclavi, Gozzini, Napoleoni e Garibaldi; «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Filetti, Crollalanza, Biglia, Finestra, Franco, Giangregorio, Gradari, La Russa, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pirolo, Pisanò, Pistolese, Pozzo, Rastrelli e Romualdi; «Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Grossi, Berlinguer, Ricci, Imbriaco, Rossanda, Meriggi, Salvato, Calì, Bellafiore, Ranalli e Botti.

La 12^a Commissione permanente, in sede redigente, ha già esaminato e approvato articolo per articolo un testo unificato.

Ha facoltà di parlare il relatore.

JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, desidero illustrare molto brevemente ai colleghi le scelte di fondo del disegno di legge che il Senato si accinge ad approvare.

Si tratta di un provvedimento certamente molto atteso, perchè giunge finalmente a regolare la professione di psicologo che da anni viene di fatto esercitata nel nostro paese senza avere una sua definizione giuridica. Si sana così una gravissima carenza, resa ancor più anacronistica dal fatto che numerose leggi dello Stato, sia nazionali che regionali (mi riferisco, per esempio, alla legge istitutiva dei consultori familiari, alla legge n. 685 sulla prevenzione delle tossicodipendenze, alla legge sull'inserimento dei

portatori di *handicaps* nelle scuole, alla stessa riforma carceraria) fanno esplicito riferimento alla figura dello psicologo e, di fatto, nei servizi pubblici operano degli psicologi, senza che nel nostro ordinamento giuridico questa professione sia riconosciuta e regolata.

Il provvedimento che stiamo per approvare, signor Presidente, interessa alcune migliaia di professionisti: si calcola che siano oltre 10.000 coloro che, negli ultimi 15 anni, hanno conseguito la laurea in psicologia. La istituzione dei primi corsi di laurea in materia, infatti, risale ormai a 14 anni fa. Nel 1971 vi è stata l'apertura del corso di laurea nell'università di Roma, con decreto del Presidente della Repubblica n. 183, appunto del 1971, e, nello stesso anno, l'apertura del corso di laurea nella università di Padova, con decreto del Presidente della Repubblica n. 279, sempre del 1971.

Si tratta di un provvedimento che non è nuovo per quest'Aula perchè è presente sul piano parlamentare pressochè da 15 anni. Infatti risale addirittura alla V legislatura il primo disegno di legge presentato al Senato dal senatore Ossicini e di questo provvedimento il Senato si è poi occupato anche nella VI, nella VII e nell'VIII legislatura giungendo, faccio riferimento all'ultima legislatura, all'approvazione definitiva di un testo, su relazione del presidente senatore Bompiani. Tale testo decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere.

In questa legislatura la Commissione sanità e l'apposito comitato ristretto hanno lavorato a lungo sui tre disegni di legge presentati al Senato prestando anche costante attenzione ai provvedimenti presentati sullo stesso tema alla Camera. Il lavoro della Commissione sanità è stato anche facilitato da un ampio lavoro istruttorio, che il presidente Bompiani ha fatto portare a termine dall'ufficio studi del Senato, tale lavoro ci ha dato modo di riflettere a lungo sulle esperienze più significative degli altri paesi e in particolare della Germania, della Svizzera, della Francia, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. È stata, per la Commissione, un'esperienza interessante in quanto, trattandosi di una professione relativamente

nuova, ancora in rapida evoluzione, è positivo e stimolante il confronto con ciò che avviene negli altri paesi.

Debbo anche dire che l'apposito comitato ristretto ha portato a termine una serie di udienze conoscitive che hanno dato modo alla Commissione di confrontare le norme che stiamo per approvare con quanti operano a livello di alta qualificazione sia nelle Università italiane che nei servizi sociali.

Vorrei poi ricordare che nel corso dei lavori della Commissione è intervenuta l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, pubblicato il 1° giugno 1985 sulla *Gazzetta Ufficiale*, che ristruttura il corso di laurea in psicologia. Questo decreto ha portato da quattro a cinque gli anni del corso di laurea, ed ha previsto (aumentando fra l'altro il numero degli esami da sostenere) la ristrutturazione del corso di laurea in un biennio propedeutico e in un triennio di indirizzo che può articolarsi in quattro direzioni: psicologia generale e sperimentale, psicologia dello sviluppo e dell'educazione, psicologia clinica e delle comunità, psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il decreto del Presidente della Repubblica di ristrutturazione della facoltà di psicologia ha dettato anche norme precise perchè le esperienze concrete, cioè il tirocinio, siano portate, con garanzia di serietà, all'interno del corso di laurea. Questo decreto indubbiamente ha una sua importanza anche rispetto alle norme che stiamo per approvare perchè garantisce una seria preparazione professionale degli psicologi.

Il testo della nuova legge approvato dalla Commissione sanità contiene alcune precise definizioni e scelte di fondo. Esso innanzitutto definisce con precisione la professione di psicologo stabilendo che l'esercizio di questa professione comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica nonchè l'insieme dei servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali, relativi all'ambito di applicazione della psi-

cologia. Fissata questa definizione, si precisa che per esercitare la professione di psicologo è necessario, così come del resto prescrive la Costituzione, aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante apposito esame di Stato ed essere iscritti nel relativo albo professionale.

Un altro punto sul quale vorrei brevemente richiamare l'attenzione del Senato, poichè è stato oggetto di ampio e approfondito dibattito in Commissione, è quello relativo ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. La Commissione ha deciso che tale esercizio debba essere subordinato a una specifica e molto seria formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, oppure presso istituti riconosciuti dallo Stato, che siano convenzionati con le università, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN.

Si tratta di una scelta di estrema serietà perchè, se teniamo conto della ristrutturazione del corso di laurea in psicologia che ha portato la durata degli studi a cinque anni, coloro che debbono esercitare attività psicoterapeutiche, se provengono dalla facoltà di psicologia, hanno praticamente una formazione professionale pari a nove anni (cinque anni di corso di laurea e quattro di specializzazione), se provengono dalla facoltà di medicina, hanno addirittura dieci anni di formazione professionale (sei di corso di laurea e quattro di specializzazione). Quindi si tratta veramente di una scelta che dà garanzie per un serio esercizio di queste attività. Naturalmente anche coloro che vogliono esercitare attività psicoterapeutiche debbono aver conseguito l'abilitazione. Tale abilitazione, a seconda della laurea posseduta, deve essere in medicina o in psicologia. Occorre inoltre l'iscrizione in uno degli appositi albi o in entrambi.

Vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla possibilità per gli psicoterapeuti di

essere iscritti in entrambi gli albi professionali. Questa scelta è stata operata dalla Commissione dopo aver vagliato anche con i tecnici del settore precedenti qualificati dai quali si rileva appunto la possibilità di iscrizione contemporanea ai due albi professionali.

Vorrei inoltre ricordare i problemi relativi al nuovo albo professionale, al nuovo ordine professionale e le scelte che su tale tema ha operato la Commissione sanità. Si tratta di scelte che pongono le norme che stiamo per approvare nella prospettiva di quanto di più moderno e di più democratico sta emergendo in materia di cultura dell'organizzazione ordinistica. Fra l'altro, si prevede che all'interno dell'albo degli psicologi venga istituito un elenco speciale al quale debbono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. Naturalmente gli iscritti all'albo, nella loro globalità, costituiscono l'ordine degli psicologi e, proprio in coerenza con le scelte di democraticità di struttura alle quali ho fatto prima riferimento, tale ordine è strutturato normalmente a livello regionale e provinciale — per le province autonome di Trento e Bolzano — con la possibilità di strutturazioni subregionali per le regioni più grandi, nelle quali più numerosi saranno gli psicologi iscritti all'albo.

Sono molto serie e incisive anche le garanzie di organizzazione interna, democratica dell'albo.

Un altro punto sul quale assai brevemente vorrei richiamare l'attenzione del Senato riguarda il rispetto formale e sostanziale del principio di cui all'articolo 102 della Costituzione, che prevede il divieto di giurisdizioni speciali. In armonia con tale scelta la normativa che oggi stiamo per approvare prevede che, in ogni caso, contro le deliberazioni dei consigli dell'ordine è possibile il ricorso alla magistratura. La vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi è stata attribuita al Ministero di grazia e giustizia e ciò per un triplice ordine di motivi. Innanzitutto la Commissione sanità ha ritenuto opportuno ribadire una presa di posizione già decisa dal Senato nell'VIII legislatura; ha ritenuto anche di doversi porre in armonia con le

tendenze più moderne, già emerse in apposite commissioni di studio che portano a riordinare globalmente tutta la materia degli ordini professionali ed a ricondurla al Ministero di grazia e giustizia. Vogliamo inoltre, per memoria, ricordare che anche leggi abbastanza recenti — per esempio la legge 24 maggio 1967, n. 396, sull'ordine dei biologi — attribuiscono al Ministero di grazia e giustizia la tutela di tali ordini.

Una parola sola su un problema ampio e delicato che ha comportato un serio e attento lavoro della Commissione, cioè quello relativo alle norme transitorie. Vorrei esplicitare innanzitutto la filosofia di fondo delle decisioni della Commissione sanità. Mentre per la normativa a regime abbiamo fatto una scelta estremamente precisa, e direi molto severa, cioè quella che la professione dello psicologo possa essere esercitata soltanto da laureati in psicologia, per le norme transitorie ci siamo trovati invece nella situazione di dover sanare una ampia e complessa realtà preesistente. Richiamo quanto ho detto prima sul corso di laurea iniziato nel 1971, quindi sugli oltre dieci anni di esercizio di fatto della professione di psicologo, e sul fatto che molti bandi di concorso, anche di enti pubblici, hanno ammesso, in carenza di una regolamentazione della professione, ad esercitare anche persone non laureate in psicologia, ma che avevano acquisito comunque, presso corsi di perfezionamento o di specializzazione, una loro formazione professionale.

La Commissione sanità ha avuto concretamente presente questa realtà ed ha cercato di sanarla nel migliore dei modi, creando però, anche attraverso la previsione di sessioni speciali di esami di Stato per titoli e per titoli ed esami, garanzie per la serietà dell'esercizio della attività professionale.

Un ultimo problema sul quale la Commissione si è soffermata è quello dell'equiparazione della laurea in psicologia conseguita presso università austriache.

Ritengo che si tratti di un lavoro serio ed equilibrato, portato avanti con il concorso positivo di tutte le parti politiche, di un lavoro che dà una risposta positiva alla esigenza vivamente attesa di regolamentare la

professione di psicologo e che merita l'approvazione del Senato e anche quella, quanto più possibile sollecita e rapida, dell'altro ramo del Parlamento, di modo che l'ordinamento di questa professione possa finalmente divenire legge dello Stato. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

DEGAN, ministro della sanità. Il Governo prende atto del lavoro svolto in maniera così approfondita e con largo consenso da parte della Commissione sanità. Ritiene che effettivamente in questo settore come in altri — penso agli odontoiatri di cui si dovrà discutere nelle prossime settimane, mi auguro conclusivamente, da parte del Senato — sia necessario pervenire ad una regolamentazione e ad un ordinamento in grado di far superare a queste categorie di professionisti (create in base alla legge) le condizioni di precarietà e di sostanziale disagio in cui versano.

Ho usato la formula del «prendere atto» perchè onestamente il Ministero della sanità aveva sollevato obiezioni, non ritenendo allo stato dei fatti sufficientemente chiarito il rapporto sulla condizione medica e quella paramedica dello psicologo nel senso più stretto. Il Governo ritiene peraltro, ripeto, di dover considerare che questo è il risultato di un lungo lavoro ed aderisce al testo così predisposto dalla Commissione sanità del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge nel testo unificato, approvato articolo per articolo dalla 12^a Commissione permanente, che è il seguente:

Art. 1.

(*Definizione della professione di psicologo*)

L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicopro-

filassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica; nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, che siano convenzionati con le università, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Ristrutturazione delle scuole di specializzazione)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in psicologia, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, sentito il Consiglio universitario nazionale, previo parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

(Requisiti per l'esercizio della attività psicoterapeutica)

1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. All'interno dell'albo, di cui al comma 1, è istituito un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

3. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

(Istituzione dell'Ordine degli psicologi)

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle provincie autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

Art. 8.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. La istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 10.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell'ordine allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 9 nonché la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 11.

(Iscrizione)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine di cui al precedente articolo 10 esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 12.

(Anzianità di iscrizione nell'albo)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 13.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 9 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma 1.

Art. 14.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i 200, di 15 membri ove il numero degli iscritti sia superiore a 200. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Almeno un quinto degli eletti deve essere iscritto nell'elenco speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 6. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta provvedimenti disciplinari relativi alla cancellazione dall'albo;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art. 15.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitagli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 16.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 17.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 18.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 20.

(Termini per la presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi di cui all'articolo 19 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 21.

(Decisioni sui ricorsi)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 19, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 22.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 23.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice-presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 24.

(Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 26.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro 20 giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice-presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 27.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice-presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 27.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 18.

Art. 28.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 19.

Art. 29.

(Procedimento disciplinare)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 30.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elege al suo interno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferi-

tegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 31.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 33.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9, è consentita su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 32:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) a coloro che da almeno dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche;

d) a coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Art. 34.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia, nonchè i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

Art. 35.

(Equipollenza di titoli)

All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, è da oltre tre lustri che si discute in Senato su disegni di legge presentati a cominciare dalla V legislatura e reiterati in tutte le successive legislature, concernenti l'ordinamento della professione di psicologo. Qui, a Palazzo Madama, il consenso non è mai mancato e l'approvazione, pur dopo lunghe discussioni, drammatiche rinunzie ed aggiustamenti vari, è ripetutamente avvenuta quasi sempre all'unanimità. Alla Camera dei deputati, invece, tutte le volte, a causa dello anticipato strozzamento delle legislature, divenuto da tempo regola costante, l'iter parlamentare è stato bruscamente interrotto, sicchè, sino ad oggi, il nostro paese è carente di norme legislative disciplinanti l'esercizio della professione di psicologo.

Nel frattempo, mentre si denuncia che quella dello psicologo è una professione in cerca di identità, si assiste, in varie sedi, ad uno sforzo sistematico di puntualizzazione e pianificazione sia in *interna corpora* della psicologia che nei suoi rapporti con altre scienze e con il sociale. Si continua a dibattere la problematica esistenziale dello psicologo alla ricerca del suo sè e della delimitazione di un suo specifico spazio operativo.

Di recente a Venezia, per la prima volta in Italia, vi è stato un convegno, un «faccia a faccia» tra filosofi e psicologi, che si sono confrontati, scontrandosi gli uni e gli altri, alla ricerca di uno spazio proprio, di una propria identità.

Ultima nata tra le scienze positive, dopo essere scaturita dalla filosofia, la psicologia fondatamente tende a rendersi autonoma

dalla propria matrice per costituirsi come scienza vera, «preoccupata» — così ha rilevato il presidente della Società italiana di psicologia, Mario Bertini — «di tornare a parlare dell'anima invece che della psiche».

Dal convegno predetto è emerso che psicologia e filosofia costituiscono oggi due mondi diversi. Gli psicologi, che al 90 per cento sono medici e il cui rapporto con i filosofi solo per tradizione ultramillenaria può considerarsi di subordinazione, hanno l'esigenza di un proprio *status* scientifico. La psicologia va posta alla pari delle altre discipline scientifiche. Pertanto sono necessari uno statuto professionale e l'approvazione con legge dell'Albo degli psicologi e della costituzione dell'ordine degli psicologi.

«La psicologia», ha concluso Bertini, «non può più rinunciare a tali scadenze e al suo riconoscimento giuridico formale, tutti traguardi avversati dalla classe medica e da una parte delle sinistre: uno scandalo che deve finire».

Invero non è più ritardabile la chiarificazione legislativa concernente le figure professionali che si occupano di psicologia e, ancora prima, la complessa articolazione della disciplina psicologica come scienza autonoma.

Sino ad alcuni decenni fa, in Italia, per psicologo si intendeva lo studioso-docente di psicologia impegnato, all'interno di strutture universitarie, nella sperimentazione di laboratorio, nella speculazione teorica, nell'attività didattica. Dagli anni cinquanta è emersa una nuova e differente figura di psicologo, del professionista cioè che, utilizzando nella pratica le elaborazioni scientifiche della psicologia «accademica», interviene sui problemi della realtà quotidiana del singolo, incidendo più o meno direttamente sul quotidiano. Una volta, prima del 1972 — data dell'istituzione del corso di laurea in psicologia a Roma ed a Padova — la formazione di base dello psicologo si svolgeva presso le facoltà universitarie di filosofia, medicina e magistero attraverso l'adozione di un piano di studi ad indirizzo psicologico, psico-pedagogico o psico-sociologico al quale non sempre seguiva il diploma di specializzazione in psicologia dato l'esiguo numero delle sedi sul territorio nazionale delle scuole di specializ-

zazione (Torino, Milano, Pavia, Roma), e la formazione professionale, sul piano teorico-pratico, era ancorata all'esperienza lavorativa presso i vari centri, pubblici o privati, che a diverso titolo erogavano servizi di psicologia.

Oggi, con l'istituzione del corso di laurea in psicologia, già di durata quadriennale ed indi quinquennale, con un biennio propedeutico di base ed un triennio di preparazione specifica, viene ad essere formalizzato il titolo culturale specifico dello psicologo. Nel frattempo è da registrare l'incremento, lento ma progressivo, della utilizzazione dello psicologo nelle istituzioni del suo accesso in diversi settori, fra i quali, in via esemplificativa, basta sottolineare che la riforma sanitaria prevede nell'ambito della USL la figura dello psicologo con le mansioni più varie, dalla formazione psicologica degli operatori alla prevenzione ed alla educazione sanitaria, dalla psicodiagnostica all'intervento psicoterapico.

Numerose leggi dello Stato, altresì, come esattamente e puntualmente ha evidenziato il relatore, senatrice Russo Jervolino, nel pregevole intervento testè pronunciato, fanno riferimento specifico alla figura dello psicologo. Fra esse sono da annoverare quelle di notevole rilievo riflettenti la prevenzione delle tossicodipendenze, la riforma carceraria, la istituzione dei consultori familiari, l'inserimento di portatori di *handicaps* nelle scuole.

Ragioni culturali, politiche, sociali e scientifiche — così come è sottolineato nella parte motiva del disegno di legge n. 589 presentato da me e da tutto il mio Gruppo politico e parlamentare — rendono pertanto indispensabile l'adozione e la enucleazione di uno strumento legislativo idoneo a sostenere, a disciplinare, a regolamentare gli psicologi italiani, che — non è minimamente discutibile — sono da riconoscere quali aventi diritto ad uno spazio autonomo e — come già detto — sono già riconosciuti da numerose leggi dello Stato quali indispensabili operatori in molte attività fondamentali sul piano assistenziale e sanitario.

Il perdurare della vacanza legislativa è un fatto grave che va sollecitamente eliminato perchè, a prescindere da qualsiasi altro rilie-

vo, esso comporta inammissibile carenza della formalizzazione delle mansioni e dei compiti professionali degli psicologi, nonché l'altrettanto inammissibile mancanza delle relative norme deontologiche, lasciando ampi spazi di operatività senza alcuna possibilità di controllo.

È per le superiori considerazioni sinteticamente espresse in ossequio alle prescrizioni regolamentari che, a nome del Gruppo del MSI-DN, esprimo voto di piena adesione al testo approvato dalla Commissione igiene e sanità. Lo strumento legislativo in votazione pone infatti rimedio ad una gravissima lacuna che riguarda oltre 10.000 professionisti e che non tollera ulteriori remore. È auspicabile che la Camera dei deputati, nei tempi brevi, prima del completamento della corrente legislatura, avalli il sì del Senato della Repubblica. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni.*)

GROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSI. Vorrei premettere una breve considerazione sulla esasperante lentezza con cui il disegno di legge sull'ordinamento della professione di psicologo è stato portato avanti: quindici anni, ha detto la relatrice, ripercorrendo il cammino dalla V legislatura ad oggi! Effettivamente è un tempo enorme, a giustificare il quale non basta evocare la vischiosità delle procedure. Non si può ignorare che a tale eccezionale lungaggine hanno contribuito resistenze di ordine culturale e interferenze di interessi costituiti non sempre legittimi. Per ciò non può essere taciuta la responsabilità della maggioranza, alla quale fa capo per competenza istituzionale l'organizzazione dei lavori parlamentari.

Il Gruppo comunista che, pur avendo su alcuni articoli del provvedimento posizioni diverse da quelle della maggioranza, non ha mai sollecitato rinvii, chiesto pause o causato ritardi, esprime un giudizio fortemente critico su questa vicenda, che non può essere attribuita solo alla cosiddetta «lentocrazia» parlamentare.

Se qualche cosa può consolarci nell'amarezza per il tempo perduto, è la constatazione che il nuovo testo della legge è migliore dei precedenti e che fatti nuovi, come la riforma del corso di laurea in psicologia, hanno aiutato a superare riserve e perplessità. La definizione della professione di psicologo, le norme per la sua formazione, i requisiti per l'esercizio della psicoterapia costituiscono nel nuovo testo un punto di arrivo comune a tutta la Commissione. A questo risultato ha certo contribuito il presidente della sottocommissione, senatore Rosa Jervolino, che a saputo coniugare in questo ruolo efficienza e democrazia, autorità e grazia. Due erano le nostre preoccupazioni principali. Una era quella che la definizione della professione di psicologo risultasse angusta, ritagliata cioè dal campo medico e per ciò subalterna e marginale ad esso. L'altra, che potremmo definire in difesa degli utenti, era che le conseguenze di una preparazione professionale inadeguata e l'assenza di ogni controllo ricadessero sulle spalle dei cittadini, specie quelli che facevano ricorso alla psicoterapia.

La formula adottata per definire la professione di psicologo disegna una professione con identità autonoma, non la finalizza esclusivamente alla cura o alla riparazione, ma al benessere psicofisico della popolazione e questo non solo come servizio all'individuo, ma come intervento dei servizi sociali nella collettività e nell'ambiente.

Per quanto riguarda la difesa degli utenti, ci sembrano garanzie consistenti la riforma del corso di laurea in psicologia che diventa di cinque anni, dei quali tre ad indirizzo applicato, l'obbligatorietà del tirocinio, l'esame di Stato, l'obbligo di una ulteriore preparazione professionale quadriennale sia dopo la laurea in psicologia che dopo quella in medicina per gli esercenti la psicoterapia. Fermo restando il rispetto di queste norme per i futuri psicologi, abbiamo sostenuto con un nostro emendamento una valutazione più favorevole, in sede di prima applicazione della legge, per coloro che già operano nei servizi pubblici, considerando abilitante la documentazione del servizio prestato e perciò automatica la loro iscrizione all'albo.

La legge istituisce, per la tenuta dell'albo degli abilitati, l'ordine degli psicologi. Che gli ordini siano «strutture che per la loro origine storica, per la loro attività sostanzialmente negativa in altri settori professionali, hanno avuto la funzione di chiusa difesa degli interessi corporativi» lo hanno scritto nella relazione i firmatari del progetto di legge per l'ordinamento della professione di psicologo nella VII legislatura. Che tutti gli ordini siano da abolire, sono parole del senatore Ossicini; che tutta la materia relativa vada rivista, sono affermazioni contenute nella relazione del senatore Jervolino Russo a questo progetto di legge; che la iscrizione all'ordine non può essere obbligatoria, viene sancito da una sentenza della Corte di cassazione; che il Governo abbia nominato una Commissione per la riforma di essi e che la relazione conclusiva della Commissione sia già stata presentata, sono parole del Ministro di grazia e giustizia; che esistano dubbi di costituzionalità circa l'organizzazione *ex lege* di una categoria e sulla funzione giurisdizionale dei consigli dell'ordine, lo affermano numerosi costituzionalisti richiamandosi all'articolo 33 della Costituzione, che pone come unico vincolo per l'esercizio delle professioni l'esame di Stato, l'articolo 29, che sancisce la libertà di associazione e l'articolo 102, il quale afferma che le funzioni giurisdizionali non possono essere esercitate che da magistrati ordinari. Mi sembra che ce ne sia abbastanza nelle parole degli altri, in quelle del Governo, nelle sentenze della magistratura e nella dottrina perchè io non aggiunga altro sulle ragioni che hanno ispirato la nostra critica agli articoli del disegno di legge della maggioranza che contraddicevano queste dichiarazioni e questi principi.

Come è nostro costume, tuttavia, non siamo sfuggiti al merito della materia con espedienti pregiudiziali, ma abbiamo concorso a migliorarne i contenuti, a modificare la configurazione centralizzata dell'ordine, ad affermare la sua dimensione regionale ed interprovinciale, a garantire con un emendamento la possibilità del ricorso avverso alle decisioni del consiglio dell'ordine al tribunale competente per territorio, attenuando in tal modo la incompatibilità con l'articolo

102 della Costituzione. Noi continuiamo tuttavia a ritenere che l'iscrizione degli abilitati all'albo debba essere un diritto automatico ed insindacabile e non il frutto di una deliberazione del consiglio dell'ordine, ed anche che la forma più moderna ed efficace per tutelare l'identità e l'etica professionale di una categoria non sia l'iscrizione obbligatoria e perciò burocratica ad un unico ente, ma l'associazione liberamente costituita tra i professionisti in base ad attività culturali, interessi scientifici e programmi comuni.

Tali questioni sono tuttavia di carattere generale e non relative agli psicologi. Le abbiamo poste in questa sede perchè ci è sembrato paradossale e incoerente che, nello stesso momento in cui da ogni parte, e sotto i più diversi profili, si dichiarava di voler riformare o persino abolire gli ordini professionali, si andasse contemporaneamente ad istituirne un altro.

A questo punto, però, non ci sembra sia giusto che tutto il peso della irrisolta questione generale ed il groviglio dei comportamenti incoerenti finisca a carico degli psicologi, i quali, nella situazione data, hanno il diritto di vedersi riconosciuti dallo Stato nella stessa forma e con lo stesso *status* degli altri professionisti.

Rimane il rammarico dell'occasione perduta e la speranza che, al più presto, una revisione legislativa ammoderni l'esercizio delle professioni, liberandole dai lacci medioevali e dalle deformazioni corporative.

Ho già manifestato il nostro accordo con il merito della legge e cioè sulla configurazione della professione di psicologo, sulle norme che ne prescrivono la preparazione e sulle garanzie date agli utenti.

Nel nuovo testo che è giunto all'Aula riconosciamo, per queste parti, uno sforzo comune e, all'interno di esso, il nostro contributo.

Per queste ragioni, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole al complesso della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

OSSICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* OSSICINI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non starò a ricordare, perchè è già stato fatto da tutti, il lungo cammino che il provvedimento sullo psicologo professionista ha dovuto percorrere in Parlamento affinché a questa professione fosse riconosciuta la dignità che le compete per ragioni storiche, scientifiche e professionali.

Ricordo appunto — come, del resto, i colleghi sanno — che personalmente, all'inizio della V legislatura, cominciai a proporre questo problema all'attenzione dei colleghi parlamentari, non tanto perchè io sono professionalmente anche uno psicologo e uno psicoterapeuta (anche se questo elemento, certamente, ha giocato il suo ruolo), ma per la imponenza del problema e per la sua rilevanza scientifica, professionale e umana.

Da quell'autunno del 1968 ad oggi è passato molto tempo e comunque siamo approdati ad un testo che, come tutti ormai dicono e unanimemente approvano, è risolutivo della gran parte dei problemi che abbiamo di fronte.

Anche io, non per ragioni formali (chi mi conosce sa che io sono molto poco formalista), devo ringraziare di cuore il relatore (si dice «relatore» anche se si tratta di una gentile collega), perchè è stato straordinario nella sua capacità di sintesi e di approfondimento dei problemi di grande rilievo che avevamo di fronte; e penso che gli psicologi dovranno a lei, collega Jervolino Russo, se questo testo alla Camera avrà meno difficoltà di quelle che ha avuto in passato, che erano dovute (come ha detto anche precedentemente il collega Grossi) non soltanto a fatti burocratici, ma a problemi culturali non modesti inerenti la materia che abbiamo di fronte. Perciò, a nome degli psicologi italiani, io le rivolgo un ringraziamento affettuoso per questo suo lavoro serio e sostanzialmente valido.

Detto questo, non entrerò nella struttura della legge stessa, perchè troppo ne abbiamo parlato e perchè in sostanza, ormai, il dibattito (approfondito anche per l'interesse e l'operosità del presidente della nostra Commissione a tutti i livelli, con udienze conoscitive di tutti gli operatori, i professionisti e i cultori della materia che hanno potuto por-

tare il loro contributo) ha permesso che l'opinione pubblica stessa sia informata del nostro punto di approdo.

È chiaro che questo è un lavoro di sintesi, come è chiaro, per esempio, che io non sono d'accordo (e sarebbe impossibile che lo fossi) su tutto quello che il disegno di legge contiene: io, per esempio, ho delle personali perplessità sulla doppia iscrizione, cioè sulla possibilità di essere iscritti a due albi professionali, ho una certa perplessità sul doppio elenco degli psicoterapeuti e su altre cose.

Tuttavia qui il problema delle perplessità è del tutto irrilevante, perchè l'approdo è di grande rilievo scientifico, professionale, politico e umano; insisto sull'umano, perchè esistono degli operatori che da decine di anni lavorano con coraggio e serietà nel nostro paese e hanno rischiato addirittura la galera pur avendo una professionalità assolutamente valida e un impegno di straordinaria importanza.

Questo è un disegno di legge che sana anche delle drammatiche inadempienze dello Stato, perchè uno Stato che per moltissime leggi chiama gli psicologi a dei ruoli di grande rilievo e poi non riconosce loro una veste giuridica, uno Stato che crea delle lauree in psicologia e poi dice ai laureati che possono usare questa laurea come decorazione poichè non li riconosce come professionisti, è uno Stato gravemente inadempiente.

Perciò anche in questo senso compiamo un'opera di fondamentale importanza, perchè saniamo una grave inadempienza dello Stato di fronte a professionisti che lavorano da decenni o che, comunque, si laureano in una materia che dà loro il diritto e il dovere di esercitare una professione.

Non posso non ricordare in questo momento i grandi pionieri della psicologia italiana che hanno dato testimonianza nel mondo della grandezza della loro capacità scientifica e professionale: uno su tutti, Cesare Musatti, che ancora dà esempi di una luminosa capacità di illustrare i problemi della cultura moderna a livello psicologico, psicanalitico e in qualche modo anche di cultura generale.

Esiste perciò questa grande strada, che è quella percorsa dalla scienza psicologica, che ha manifestato anche nel nostro paese delle

enormi possibilità non solo nel campo sanitario — perchè la psicologia non è soltanto una professione che ha delle incidenze sul piano psicologico, sanitario e psicoterapeutico — ma anche nella cultura generale, nella realtà pedagogica, con la psicopedagogia, nella realtà scolastica, con la psicologia scolastica, e poi con la psicologia dello sport, con la psicologia del lavoro, con la psicologia dell'industria. È evidentemente un campo sterminato, nel quale gli operatori lavorano da decenni con coraggio e serietà.

Nel concludere questa mia brevissima dichiarazione di voto, che mi vede quasi commosso, vista l'enorme fatica anche psicologica (se mi è permesso questo discorso), che questa battaglia mi ha comportato, voglio dedicare questo disegno di legge a una persona che amo molto, una donna che da tanti anni fa la psicoterapia con grande coraggio e con grande serietà: mia moglie. *(Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Molte congratulazioni).*

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è paradossale che nel nostro paese, culla della cultura medica, alle soglie degli anni 2000 non esista ancora una normativa che disciplini l'esercizio della professione degli psicologi. Dico che è paradossale, perchè ormai sono anni e anni che anche nel nostro paese si è andata affermando l'esigenza e la pratica di ricorrere all'intervento degli psicologi, non solo per la cura delle malattie più o meno acute della sfera emotiva e mentale, ma anche per lo svolgimento di un servizio di prevenzione e sostegno di base che le stesse istituzioni pubbliche si sono attrezzate a fornire alle diverse istanze sociali, dalle famiglie alla scuola, alle comunità terapeutiche di vario genere.

Anche per questa via è evidente che la professione dello psicologo ha assunto quella piena dignità di cui gode qualsiasi altra pro-

fessione riconosciuta. Semmai la delicatezza dei compiti che sono affidati all'esercizio dello psicologo rende il riconoscimento di questa professione, con le implicazioni che ne conseguono, in termini di controllo dell'idoneità e di indirizzo del comportamento, più importante di quello di molte altre professioni che già da tempo sono state assoggettate ad analogo regime regolamentare.

Come già accennavo prima, il ricorso all'intervento dello psicologo tende ad assumere l'ampiezza di un fenomeno di massa agevolato da due circostanze: quella cui ho accennato della disponibilità più o meno su tutto il territorio nazionale di un servizio pubblico in questo campo di intervento, e quella della crescente domanda di interventi terapeutici e profilattici che le società sviluppate, in quanto società complesse, esprimono con sempre maggiore preoccupazione. Chi, come me, svolge la professione di medico sa bene quanto diffuse siano ormai le malattie fisiche di origine psichica. Accanto a questa amara constatazione vi è da rilevare un fenomeno dovuto ad un uso non corretto della psicologia, spesso in mancanza di un ordine professionale che da un lato tuteli i professionisti seri e dall'altro garantisca coloro che hanno la necessità di ricorrere ai mezzi offerti da questa moderna specializzazione.

D'altro canto, la storia di questo provvedimento è di per sé indicativa della esigenza e del ritardo delle misure in discussione. La materia viaggia in Parlamento da cinque legislature e la mancata approvazione del provvedimento a tutt'oggi trova una spiegazione non certo nella oggettiva inopportunità del provvedimento stesso, dato che anche nelle passate legislature esso ha avuto il consenso pressochè unanime del Senato; il problema che ne ha arrestato il corso è stato quello delle ripetute, precoci interruzioni di legislatura, che hanno coinvolto in questa sorte molti altri disegni di legge.

È ovvia quindi la totale adesione del Gruppo socialista, in rappresentanza del quale esprimo voto favorevole al provvedimento. Ma, prima di concludere con una formale dichiarazione di voto, rivolgo al presidente della nostra Commissione, professor

Bompiani e al relatore, senatrice Jervolino Russo, il nostro apprezzamento per la serietà, il rigore e la scrupolosità con cui hanno condotto l'esame del disegno di legge, consentendo alla Commissione di procedere con ottime cognizioni e con la massima speditezza nell'iter parlamentare della nuova legge. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni.*)

PINTO BIAGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTO BIAGIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimo molto brevemente il voto favorevole del Gruppo repubblicano. Si tratta di un provvedimento assolutamente necessario, del quale era avvertita l'esigenza da lungo tempo; ricordo quando, nella V legislatura, abbiamo apposto la firma a questo disegno di legge. Si tratta di una esigenza che non poteva essere ulteriormente differita.

La professione di psicologo in Italia viene esercitata purtroppo quasi contro legge perchè non esiste ancora un albo. Quindi questa esigenza doveva essere soddisfatta. Per questo la legge viene approvata anche con il consenso del Partito repubblicano. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra.*)

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, egregi colleghi, il Gruppo socialdemocratico non ha purtroppo potuto seguire attivamente per ragioni numeriche l'esame di questa importantissima legge che, come è stato rilevato, colma una lacuna storica nel campo scientifico e pratico della medicina e dà finalmente dignità a una categoria che ha ben meritato dalla società per ragioni storiche, scientifiche e professionali.

Si sana, come è già stato detto, una assurdità della nostra normativa in quanto è assurdo che una professione di così grande importanza, una professione che ha una inci-

denza sempre maggiore in tanti campi della nostra società e in grossi fenomeni sociali quali la prevenzione delle tossicodipendenze, l'assistenza agli handicappati, ai carcerati, la presenza nel mondo della scuola, del lavoro e dello sport, non abbia ricevuto dallo Stato, che pure ha chiamato attraverso molte leggi gli psicologi ad assumere compiti di grande rilevanza, una normativa che ne riconoscesse l'importanza e la dignità.

La legge che stiamo per approvare ci pare che sia seria, che preveda normative serie per i titoli richiesti per l'iscrizione all'albo. In particolare sottolineiamo la specializzazione quadriennale *post-laurea* che è richiesta.

Riteniamo quindi che il testo sia serio ed equilibrato e dia risposta ad una viva attesa della società. Per questo il Gruppo socialdemocratico esprime il proprio voto favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro.*)

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, annuncio con molto piacere il voto favorevole del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana e aggiungo alle numerose e giustificate espressioni di congratulazione per il relatore, senatrice Jervolino, i miei personali sentimenti e quelli dei miei colleghi. La dedizione, l'intelligenza e la capacità con la quale è stato dal relatore affrontato il problema ci hanno consentito di portare molto rapidamente all'approvazione questo disegno di legge.

Sottolineo con molta soddisfazione la sostanziale uniformità di valutazioni positive che vi è stata da parte di tutti i Gruppi politici. Poichè già molti oratori si sono interessati di aspetti settoriali di questa legge, in questo breve intervento mi sembra utile prendere in considerazione quegli aspetti che non sono stati sottolineati.

Dobbiamo innanzitutto renderci conto della evoluzione che c'è stata nel paese, e anche nelle Aule parlamentari, del concetto

di «psicologia». Non abbiamo più sentito, come accadeva nella VII e nella VIII legislatura, mettere in discussione l'identità della professione di psicologo. Certo, si tratta di una disciplina e nello stesso tempo di un'area culturale sviluppatasi da meno di cento anni, e non è molto per il cammino della scienza. Non possiamo non rilevare che i «padri fondatori» più anziani sono stati dei filosofi (il Galluppi, il Rosmini e l'Ardigò nella prima metà dell'Ottocento), fisiologi (ad esempio, il Mantegazza, il Luciani ed il Mosso, tre grandissime figure di sperimentatori), economisti e politici, come Carlo Cattaneo, e padri fondatori sono stati anche lo psichiatra e criminologo Lombroso, l'economista e sociologo Wilfredo Pareto. Si tratta di «precursori» che hanno in un certo senso creato il nucleo primitivo sul quale poi si è costituita la psicologia come scienza autonoma, che trova nel Kiesow e nel De Santis, all'inizio di questo secolo, dei veri e propri cultori specifici e professionali.

Ma anche a livello di questi due personaggi e dei contemporanei ancora non può parlarsi di psicologi di formazione diretta: solamente Kiesow era uno psicologo sperimentale, ma De Santis era un neuropsichiatra dell'età infantile, Sergi era un antropologo, Colucci un neuropsichiatra infantile e anche i non accademici, come il Ferrari o il Benussi, erano rispettivamente neuropsichiatra e rieducatore: il primo ricercatore sperimentale, e grosso innovatore metodologico (mise a punto il metodo della ipnosi) il secondo. Finalmente dobbiamo ricordare anche i contributi della Montessori, che era una neuropsichiatra e pedagoga, ma la cui opera è alla base di tutta una evoluzione singolare della psicologia infantile.

Richiamo per ultimo, ma non per importanza, Agostino Gemelli, il quale è stato anche — desidero sottolinearlo — un grosso personaggio nel campo della didattica e dell'organizzazione degli studi psicologici sperimentali ed ha avuto il grande merito di tramandare in anni certamente «bui» la fiaccola dello studio sperimentale ed anche applicativo della psicologia.

Tutto questo, ricordato in rapidissime battute, è ormai scontato e ci troviamo oggi di

fronte ad una evoluzione della concezione dell'ordinamento professionale e del contenuto intrinseco della professione tale da richiedere ormai una sollecita definizione normativa.

Il testo che noi approviamo in questa IX legislatura non è certamente quello dell'VIII: vi sono state evoluzioni e sottolineo positivamente questo fatto. Rivendico anche l'azione che, sia pure indirettamente, approvando il testo nella VII e nella VIII legislatura, questo ramo del Parlamento ha esercitato sulla cultura e sulla amministrazione della pubblica istruzione, portando alla revisione del corso di laurea, e stimolando l'inizio di quel processo di revisione delle scuole di specializzazione che dovrà accompagnare la avvenuta revisione del corso di laurea. Questo è già uno di quei meriti per così dire «sommersi», che hanno i dibattiti parlamentari, quando sono improntati a serietà di contenuti, anche se non producono immediatamente dei risultati legislativi.

Vorrei fare ancora una brevissima osservazione sul problema della «psicologia clinica», perchè è un problema che abbiamo dovuto affrontare ed al quale abbiamo dato una risoluzione ma che potrebbe costituire ancora motivo di perplessità nell'altro ramo del Parlamento.

Dobbiamo innanzitutto riconoscere che la denominazione «clinica» non è strettamente associata al significato medico e terapeutico del termine. La psicologia già da molto tempo ha adottato la parola «clinica» — addirittura dalla fine dell'800 in certe esperienze di Witmer negli Stati Uniti — per indicare lo studio della psicologia del soggetto, la psicologia applicata all'uomo nel suo complesso, all'individuo e alla correlazione tra diversi individui, in rapporto alle capacità mentali, ai sentimenti, al quoziente di intelligenza e così via. Quindi la parola «clinica» viene usata nel significato più ampio, esattamente come usiamo la parola «diagnosi» anche quando svolgiamo un compito di indagine e di individuazione di determinati parametri del tutto al di fuori della medicina: è un significato traslato della parola «diagnosi», esattamente come traslato, può essere il significato della parola «clinica».

Detto questo, ritengo che si possa sostenere che la psicologia clinica è certamente figlia, sia pure singolare, della psicologia generale, perchè esamina il soggetto con i metodi della psicologia generale. Non c'è dubbio, però, che l'evoluzione della cultura medica da un lato e della cultura psicologica dall'altro hanno sempre di più valorizzato aree di confine tra il versante della psicologia clinica applicata non al perfetto equilibrio, ma alle devianze, ai disturbi anche caratteriologici del soggetto ed il versante della vera e propria psichiatria, che è il versante «medico», molto più specialistico e nato da una diversa «matrice» culturale di questi contenuti.

Ciò pone, anzitutto, un problema di «delimitazione» delle competenze professionali.

Ritengo che la formulazione del disegno di legge che stiamo per approvare rispetti tutte le competenze e rappresenti un fattore di stimolo e di collaborazione, necessario nelle strutture assistenziali moderne.

Vorrei ora brevemente proiettarmi nell'avvenire, indagando sui 15.000 laureati circa prodotti in questi anni; questo servirà anche a far comprendere alcune scelte del disegno di legge che approviamo. Desidero innanzitutto dire che c'è una forte richiesta di acculturamento *post*-laurea. Nell'indagine compiuta da Gianni Losito all'università di Roma, è risultato con chiarezza che almeno il 50 per cento dei laureati prosegue gli studi: il 37 per cento circa in scuole di perfezionamento o di specializzazione *post*-laurea di tipo pubblico ed il 63 per cento in scuole di strutture private. È uno degli elementi caratteristici di questa professione e dell'attuale stato di cose. Probabilmente nel corso degli anni questo rapporto tra pubblico e privato verrà modificato e anche le università verranno chiamate — così come sono chiamate dal nostro disegno di legge — ad elaborare modelli più diversificati di perfezionamento *post*-laurea e ci auguriamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile.

L'impiego maggiore di laureati avviene certamente nel settore privato; circa il 50 per cento. Nel settore pubblico prevale l'impiego nei centri di igiene mentale, nei consultori familiari, nei centri antidroga e solo marginalmente in ospedali psichiatrici; ciò è

in rapporto alla evoluzione delle leggi in questo settore e nelle altre istituzioni di ordine assistenziale.

Gran parte degli intervistati, ben l'89 per cento, ha ritenuto necessaria una tutela professionale esercitata da un albo e da un ordine professionale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutti questi elementi, che ho molto rapidamente elencato, dimostrano come da parte nostra — approvando questo disegno di legge — si dia una risposta concreta e positiva ad esigenze reali. In qualche modo, si viene incontro a quel desiderio di acculturamento sempre più ampio, che manifestano i nostri giovani, e si compie un passo positivo verso una organizzazione più corretta della società civile, che noi costantemente stiamo sviluppando in questo ramo del Parlamento. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il titolo, nel testo unificato approvato dalla Commissione, è il seguente: «Ordinamento della professione di psicologo».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poichè la 6^a Commissione ha già terminato l'esame del disegno di legge n. 1339-B, ritengo opportuno disporre, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno stesso.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1339-B

NEPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEPI. A nome della 6^a Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1339-B concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Nepi si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

NEPI, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi richiamo alla relazione svolta nella seduta del 28 maggio, relativa all'esame in prima lettura del disegno di legge n. 1339, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati, nella seduta del 12 giugno scorso, ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge apportando una modifica che, di fatto, sopprime un emendamento che era stato introdotto in quest'Aula, in sede di conversione del decreto-legge. Si tratta cioè dell'emendamento, approvato in

questa sede, che prevede il prolungamento a sessanta giorni anziché a trenta giorni del periodo relativo alla dichiarazione delle giacenze dei prodotti petroliferi interessati da questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda i lubrificanti, ed il pagamento della relativa imposta. La Camera dei deputati ha soppresso questo emendamento che, ad avviso del relatore, aveva le sue motivazioni. Comunque, il relatore, anche a nome della 6^a Commissione permanente, prende atto della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, stante anche il fatto che si tratta di un decreto-legge la cui scadenza ormai non è lontana, per proporre all'Assemblea di approvare il nuovo testo così come è stato emendato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

* SEGÀ. Signor Presidente, solo per dichiarare che prendiamo atto con soddisfazione del fatto che la Camera dei deputati abbia deciso di sopprimere questo emendamento che, obiettivamente, introduceva un vantaggio a favore dei petrolieri, quanto meno per quanto riguarda i grossi depositi di petrolio, un vantaggio che veniva introdotto in corso d'opera, cioè in una fase nella quale diventa sempre più indispensabile, urgente e necessaria una riforma del sistema dell'imposizione sui prodotti petroliferi a fronte di questo *slalom* permanente delle imposte e delle tariffe di questi prodotti.

Nel prendere atto di questa correzione, manteniamo ferma la nostra netta opposizione al provvedimento, alla serie di provvedimenti che vengono proposti al Senato, e questo lo facciamo soprattutto per sollecitare, per chiedere al Governo una iniziativa che finalmente riordini il sistema e dia un assetto definitivo alla questione che ha una così rilevante importanza per l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

NEPI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione testà svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da lire 65.693 a lire 54.163 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 45.224 a lire 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.569,30 a lire 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

oli da gas, da lire 15.030 a lire 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 20.000 e da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale.

2. Le lettere G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquota per quintale lire
« G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100 (2)
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

a) densi	1.000
b) semifluidi	4.233
c) fluidi	4.880
d) fluidissimi	13.252

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

1.000

	Aliquota per quintale lire
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	1.000
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	100
9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:	
1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi	1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 10,45).

Sull'ordine dei lavori

SPANO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per chiedere che la seduta venga sospesa di un'ora in vista dell'esame del disegno di legge n. 1331-B, perchè questo consentirebbe di giungere

all'inizio della discussione in Aula con una migliore definizione delle questioni inerenti a tale argomento che, al momento attuale, non risultano pienamente chiare.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta avanzata dal senatore Spano è accolta.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 12).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1331-B

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. A nome della 8^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'arti-

colo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1331-B concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere abusive», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Bastianini si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'8^a Commissione ha acquisito i pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione e ha esaminato, nel corso dell'intera giornata di ieri, il testo del disegno di legge n. 1331-B di conversione in legge del decreto-legge n. 146. In relazione alle numerose e significative modifiche che la Camera ha introdotto rispetto al testo licenziato dal Senato, è insorta una serie di complesse questioni che non è stato possibile risolvere, dati i ristretti margini di tempo a disposizione della Commissione.

Voglio in particolare, solo a titolo di esempio, ricordare le difficoltà sorte al lavoro

della Commissione per il parere della Commissione giustizia — parere che doverosamente richiamo in quanto questo mi è stato espressamente richiesto dal suo Presidente — in merito a dubbi sull'articolo 8-*quater* introdotto dalla Camera nel testo del provvedimento licenziato dal Senato.

In questa situazione la Commissione mi ha dato mandato di riferire all'Aula che non vi sono le condizioni per definire l'esame del provvedimento e di chiedere quindi motivatamente all'Assemblea il rinvio in Commissione del provvedimento.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, comprendo lo stato di disagio di questa Assemblea di fronte alle correzioni ed anche alle nuove norme che sono state introdotte dalla Camera dei deputati. A tanto si è arrivati, a mio modo di vedere, anche perchè è stata stravolta, in qualche misura, la logica che doveva avere questo decreto, la logica cioè che limitava i contenuti ad un provvedimento di proroga e ad alcuni aggiustamenti di carattere tecnico.

Voglio dire comunque che condivido talune perplessità che sono emerse soprattutto dal dibattito in sede di Commissione lavori pubblici. Desidero aggiungere che il Governo sarebbe stato d'accordo ad approfondire ulteriormente alcuni aspetti del provvedimento, ma un complesso di elementi e di ragioni inducono il Governo stesso a invitare alla conversione in legge di questo decreto.

Vi sono alcune ragioni di carattere fondamentale, non ultima la perplessità che si ingenererebbe nell'opinione pubblica, di fronte ad un altro rinvio, per la mancata applicazione della legge n. 47. Se poi si tiene conto che la reiterazione di questo decreto potrebbe portare a tempi lunghi per ragioni di carattere tecnico (i sessanta giorni scadrebbero tra luglio e agosto e quindi si arriverebbe ad ottobre) finiremmo per rendere difficilmente applicabile la legge n. 47.

Nel contempo il Governo non può dar corso a determinati adempimenti, come la circolare esplicativa e il modello di domanda che il Ministero dei lavori pubblici deve fornire.

Per queste ragioni il Governo invita questa Assemblea a proseguire i propri lavori per giungere alla conversione del decreto-legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per l'attenzione che ha dedicato ai lavori della Commissione e per la comprensione e l'apprezzamento delle indicazioni che dalla Commissione sono emerse. Di fronte alle esigenze prospettate e in ordine a un interesse superiore, credo di interpretare il parere della Commissione nel ritirare, per senso di responsabilità, la richiesta di rinvio del disegno di legge alla Commissione stessa.

LOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. La mia dichiarazione sarà molto breve, perchè mi rendo conto delle difficoltà nelle quali tutti, sia appartenenti all'opposizione che alla maggioranza, siamo costretti ad operare.

Comprendiamo — lo dirò più ampiamente in sede di intervento sul provvedimento — le difficoltà nelle quali la maggioranza del Senato è venuta a trovarsi e lo ha già detto il ministro Nicolazzi, ma non siamo assolutamente disposti a giustificare nè l'andamento dei nostri lavori nè tanto meno i tentativi di far assumere agli stessi un *iter* non lineare.

Dico subito che siamo fortemente preoccupati sia del fatto che i lavori parlamentari si svolgano nel modo più corretto possibile, sia di un altro dato, del quale molto spesso il Parlamento si dimentica: che la gente riesca finalmente a capire che cosa sta succedendo intorno a questa vicenda.

Le posizioni sono chiarissime. Siamo in presenza di un decreto: o lo si accetta e

allora si converte oppure non lo si condivide e allora non lo si converte. Questo significa essere chiari e parlare un linguaggio comprensibile.

Prendo atto del fatto che il relatore, dopo l'intervento del ministro Nicolazzi, ha ritirato la propria proposta di rinvio in Commissione del provvedimento stesso. Ritengo che questa sia una soluzione corretta rispetto alla precedente proposta e conforme ad una posizione che il nostro Gruppo parlamentare ha da sempre assunto, e cioè che i decreti, una volta giunti in Aula, devono vedere segnata la propria sorte: o della conversione o della non conversione.

Mi scuso per questa puntualizzazione, ma la ritengo un contributo necessario per la comprensione delle posizioni che i singoli Gruppi vanno ad assumere.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Ho ascoltato la dichiarazione iniziale del relatore, con la quale affermava che per incarico della Commissione chiedeva il rinvio in Commissione del disegno di legge.

A mio modo di vedere, tale dichiarazione non può essere revocata se non dopo un voto della Commissione. Si tratta di una questione che ho avuto occasione altre volte di sollevare in quest'Aula e che intendo riproporre ora per sottolineare il rispetto di certe regole. Se la Commissione ha dato al relatore l'incarico di chiedere il rinvio, non credo che il relatore possa decidere unilateralmente di revocare tale richiesta.

Ritengo pertanto che si debba procedere alla votazione sulla richiesta del relatore, anche a costo di vederla bocciata, e che non ci si possa prestare ad una interpretazione del Regolamento tale che, unilateralmente e senza riconvocare la Commissione, si modifica una decisione esternata quale decisione della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, come lei certamente saprà, nel corso dei lavori di quest'Assemblea il problema sollevato in questo momento da lei è stato spesso riproposto da altri colleghi. L'orientamento

costante della Presidenza è stato sempre quello di ritenere che il relatore, nel momento in cui si pronunzia in Aula, esprima la volontà della maggioranza della Commissione. Devo pertanto ritenere che, nel momento in cui il senatore Bastianini ha ritenuto di aderire alla richiesta del Governo, egli esprimeva l'opinione della maggioranza della Commissione.

Questo è un orientamento che la Presidenza ha sempre, in tutte le circostanze, seguito (*interruzione del senatore Marchio*) e non ritengo quindi di modificarlo.

MARCHIO. Ma se non ci sono neppure quelli della maggioranza!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per svolgere la relazione orale.

MARCHIO. A titolo personale! (*Richiami del Presidente*).

BASTIANINI, *relatore*. Riferirò sui lavori della Commissione e sui problemi emersi durante l'esame del provvedimento. Nel fare questo cercherò di non cadere in valutazioni di carattere personale, ma di essere il più sereno ed obiettivo possibile nell'esporre i termini delle difficoltà incontrate, chiedendo ai colleghi, a tutti i colleghi, anche a coloro che su questa materia spesso parlano senza aver letto il testo del provvedimento, di ascoltare con pazienza questa relazione, per comprendere i motivi che hanno indotto la Commissione ad assumere la decisione di chiedere un rinvio e che hanno poi indotto il relatore — ritenendo di interpretare l'orientamento della Commissione, di fronte ad una richiesta del Governo e per senso di responsabilità — a ritirare la richiesta stessa.

Si sta discutendo del disegno di legge di conversione di un decreto-legge presentato dal Governo, un decreto che conteneva la proroga di alcuni termini previsti dalla legge, ma che comprendeva anche — lo voglio ricordare fin d'ora — modifiche a numerosi articoli della legge; credo che questi articoli fossero 15 o 16. Per questi articoli già il decreto originale del Governo modificava rispetto al testo originario della legge n. 47

del 1985. Il disegno di legge di conversione è stato approvato dal Senato nella seduta del 23 maggio ed è stato approvato, devo dirlo, con numerose modifiche sia al testo del Governo, sia ad altri articoli del provvedimento. Ma voglio anche ricordare che alcune di queste modifiche accoglievano richieste formulate con emendamenti presentati dal rappresentante del Governo durante i lavori della Commissione. Ne emergeva così un disegno di legge di conversione che modificava, sia pure marginalmente, circa 25-26 articoli del testo originario della legge n. 47. Voglio ricordare, ancora una volta, che 15 o 16 articoli erano stati già modificati nel decreto presentato dal Governo e che alcune delle modifiche introdotte dal Senato in prima lettura sono intervenute su richiesta del Governo stesso.

Il disegno di legge di conversione è stato modificato profondamente dalla Camera dei deputati, il 13 giugno, e scade il 23 giugno. È quindi evidente che, anche in relazione alle prossime scadenze dei lavori parlamentari, una modifica anche marginale del testo da parte del Senato comporterebbe di fatto la decadenza del provvedimento e la necessità di un nuovo decreto.

Desidero richiamare, per utilità dei colleghi e per coloro che meno hanno seguito questo provvedimento o che hanno meno dimestichezza con una materia di settore quale è quella di cui si tratta, i principali contenuti del provvedimento nel testo approvato dal Senato rispetto a quello originario del Governo. Mi sembra di individuare quattro categorie di modifiche. Con la prima si introduceva una sanatoria differenziata. Anzi voglio essere più preciso: come è stato giustamente ricordato dal senatore Padula nel corso dei lavori di Commissione, non si tratta di uno spostamento dei termini, ma di una sanatoria differenziata, in quanto si prevedevano condizioni di onerosità diverse, e si escludeva comunque la sanabilità delle opere realizzate dopo l'ottobre del 1983 nelle zone anche solo genericamente vincolate. Questa è la prima categoria di modifiche che il Senato aveva introdotto.

Una seconda categoria di modifiche riguarda correttivi strettamente tecnici,

necessari per consentire un'interpretazione più agevole della legge e una sua più facile applicabilità. Ricordo a questo proposito alcune correzioni puramente formali riguardanti termini, precisazioni, specificazioni dei riferimenti legislativi cui rapportarsi. Ad esempio, nel testo della legge n. 47 si forniscono indicazioni di collegamento con la legge speciale per Venezia: poichè nel frattempo era intervenuta l'approvazione di una nuova legge per Venezia, si inseriva anche il richiamo a questa ultima norma.

Terza categoria di modifiche apportate dal Senato: correttivi non strettamente tecnici, ma che si rendevano necessari per venire incontro a difficoltà operative documentate, prospettate nei primi mesi di applicazione della legge. Voglio ricordare, a questo proposito, il problema sollevato dall'Assobancaria sui beni soggetti a procedure fallimentari, e quello sollevato dalle società erogatrici di servizi pubblici, per le difficoltà applicative che la norma originaria della legge n. 47 avrebbe comportato.

La quarta categoria di modifiche apportate dal Senato è costituita da correttivi di qualche rilievo, che da un lato semplificavano le procedure per i cittadini e dall'altro si proponevano di rendere più omogenea l'applicazione della legge nel territorio nazionale. Richiamo in proposito la semplificazione dei termini del «minicondono», con l'abolizione dell'obbligo di presentazione della domanda al comune, e l'abolizione del richiamo alla legge n. 1497 del 1939 per gli articoli 15 e 26.

Sono quattro categorie di modifiche, ognuna delle quali — tengo a ribadirlo anche a chi non vuole sentire — nasceva non dal capriccio del Senato o dalla sua volontà di rendere la legge meno efficace rispetto alla tutela del territorio, ma dalla razionale convinzione, maturata in Commissione e in Aula, che occorreva risolvere alcuni nodi della legge. Si è trattato di modifiche puramente tecniche, di modifiche di chiarimento su alcuni aspetti fondamentali delle procedure, di modifiche di qualche rilievo, necessarie per rendere più agevole il funzionamento della legge e infine di modifiche introdotte per risolvere il problema della sanatoria delle opere realizzate dopo l'ottobre 1983.

A tutela del lavoro che si è svolto in Commissione e in Aula credo che valga la pena di spendere qualche parola e di perdere qualche minuto; penso che i colleghi si convincerebbero dell'opportunità di questo lavoro se avessero la voglia e la pazienza di leggere gli interventi e le dichiarazioni che nell'altro ramo del Parlamento su questo lavoro sono stati formulati. Voglio ricordare che mentre sulla prima categoria di modifiche — la sanatoria differenziata — si era registrata in questa Aula una divisione tra le forze politiche anche all'interno della stessa maggioranza — divisione preannunciata e per molti aspetti anche doverosa, data l'importanza del problema — sulle altre tre categorie di problemi, cioè sulle modifiche tecniche, sulle modifiche di chiarimento e sulle modifiche di semplificazione, vi era stata di fatto una convergenza globale di tutte le forze politiche.

Il testo ora è tornato dalla Camera e voglio, su queste modifiche, fare una radiografia di quanto è successo. È stata abolita la sanatoria differenziata per le opere realizzate dopo l'ottobre 1983; è stato cancellato o profondamente emendato oltre l'80 per cento delle modifiche che il Senato aveva introdotto riguardo alle altre tre categorie di problemi che ho prima ricordato. Credo di essere prudente nel parlare di una percentuale dell'80 per cento: penso che siano di più, ma preferisco stare dalla parte della ragione. In compenso sono state introdotte altre numerose modifiche. Ricorderò solo le più importanti. In particolare si sono alleggerite le responsabilità del direttore dei lavori, si sono mitigate le sanzioni amministrative nel caso di mancata presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 26, si sono depenalizzati con l'articolo 8-*quater* gli abusi commessi nel caso in cui le opere siano demolite prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, si è modificato marginalmente l'articolo 41 e si è fissato per tutta l'Italia il termine del novembre 1985, per la presentazione delle domande relative al condono.

Devo rilevare, con molta serenità, una contraddizione in questo lavoro che è stato svolto alla Camera, perchè da un lato si è preteso di giustificare il «massacro» degli emendamenti apportati dal Senato con il

ritorno al testo originale del Governo, ma dall'altro si sono modificati articoli che il Senato non aveva toccato su materie per le quali non erano emerse particolari necessità di cambiamento.

Avendo così radiografato la situazione, spero di aver aiutato i colleghi che sono meno «addetti ai lavori» a comprendere di cosa si discute e su cosa si deve decidere e non su cosa si vuol far apparire che si discute. Mi riferisco ai colleghi che hanno interesse a discutere sul merito dei problemi e non sull'immagine politica che dei problemi si vuole dare; ai colleghi che hanno rispetto del lavoro del Parlamento, il quale decide dell'attività dei cittadini anche con i punti e le virgole che inserisce nella legge.

Voglio ricordare sul piano del merito alcune cose. Per quanto riguarda la sanatoria differenziata, io ricordo di avere, come relatore, dato un parere negativo circa il voto che il Senato di apprestava ad esprimere. Sono ancora convinto che quella sanatoria differenziata era un errore, ma affermo con chiarezza che il problema che tale sanatoria si proponeva di affrontare è un problema reale, che vi sono ragioni valide sia da parte di chi ritiene che quella data non debba essere modificata, sia da parte di chi quella data intende modificare. Se si vuole essere responsabili è controproducente il linciaggio che si è voluto scatenare contro quella decisione di un ramo del Parlamento e sono da evitare, specie da parte delle forze politiche di maggiore tradizione, le strumentalizzazioni su questo tema, perchè la realtà di 200.000 o 700.000 vani abusivi costruiti sul territorio dopo l'ottobre 1983 è una realtà con la quale tutti dovremo, prima o poi, fare i conti. Io mi permetto di affermare che non introdurre la sanatoria differenziata — e io sono per non introdurla — non significa risolvere il problema e che la cosa peggiore è non sanare e non demolire.

Voglio anche affermare, con molta chiarezza, che la soluzione peggiore è non inserire la sanatoria differenziata e contemporaneamente presentare, e accettare, un ordine del giorno che impegni il Governo a ritornare in tempi brevi sulla materia. È la soluzione peggiore, onorevoli colleghi, perchè l'annun-

cio di una possibile nuova discussione della materia è un incentivo a nuovi abusi, un incentivo molto maggiore di una saracinesca chiusa in modo duro, severo e deciso alla data di entrata in vigore della legge.

Quindi, pur avendo su questo tema la mia opinione e avendola coerentemente presentata in quest'Aula quando si votò la sanatoria differenziata, ritengo di assolvere al mio dovere di relatore dichiarando di respingere nel modo più totale le strumentalizzazioni che sulla materia sono state tentate e affermando con chiarezza che è atto di responsabilità ragionare su questo problema e vedere come si può fare per venirne fuori.

Se questo non sarà fatto, credo che dovremo assumere un provvedimento speciale di iniziativa parlamentare per l'applicazione delle disposizioni di legge. Cioè, ove ci accorgessimo che le disposizioni del capo I non si applicano ai fabbricati abusivi realizzati dall'ottobre 1983 in poi, ritengo che il Parlamento non possa essere disattento alla non applicazione della legge, ma debba emanare norme speciali per il rispetto di quelle disposizioni. Come relatore, dico con molta franchezza che non accetto una soluzione con la quale non affrontiamo il problema, ce ne laviamo le mani e lasciamo che, di fatto, sul territorio nazionale vi siano alcune centinaia di migliaia di vani che non sono nè sanati nè demoliti.

Sulle altre materie devo dirvi (e farò insieme a voi una analisi logica) che in questo sterminio di norme approvate in Senato e non recepite dalla Camera non solo sono incappate le disposizioni che avevano qualche rilievo, cioè quelle sulle quali vi poteva essere sostanza di dissenso politico, ma anche le più umili norme tecniche. E devo affermare con molta chiarezza, anche a nome della Commissione che su questa materia ha lavorato con larghissima convergenza e con il contributo di tutti (i colleghi presenti credo possano testimoniare che non vendo merce che non ho quando affermo questo), che senza tali norme, caro Ministro, l'applicazione della legge sarà difficile, sarà avventurosa, creerà problemi, creerà difficoltà ai cittadini, richiederà circolari, nuove norme, emendamenti.

Ma su questa parte del provvedimento tornerò in seguito. Voglio invece ora soffermarmi brevemente sulle norme che la Camera ha introdotto e che il Senato non aveva previsto. La prima è quella dell'8-*quater*, dove di fatto si amnistia chi, avendo commesso abuso, provvede alla demolizione dell'opera: ed io assolverò al mio dovere richiamando alla lettera quanto scritto dalla Commissione giustizia (relatore Ruffino); «In particolare, la Commissione sottolinea come la previsione di cui all'articolo 8-*quater* del testo in oggetto» — la quale stabilisce che non sono perseguibili in alcuna sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore del decreto-legge — «configuri una tipica ipotesi di amnistia condizionata per la quale la Costituzione contempla specifica procedura». La Commissione, poi, svolge altri rilievi che non attengono a questa materia.

Debbo dire con molta chiarezza che trovo inopportuno l'alleggerimento delle responsabilità dei direttori dei lavori e che mi sembra che in questo emendamento si sia prestato orecchio alle parti meno impegnate delle categorie professionali, perchè quelle più impegnate vedono la loro responsabilità nel lavoro come un'occasione di crescita professionale anche nei riguardi del committente. Riconosco invece che è stato opportuno l'inserimento di un termine unico per la presentazione delle domande, al fine di chiarire al cittadino, indipendentemente dall'enunciazione delle leggi regionali, qual è la data entro la quale le domande stesse devono essere presentate.

Sul merito di alcune questioni, mi affido a questa relazione per portare le osservazioni di alcuni colleghi all'attenzione del Ministro e dell'Aula. Prima questione: la Camera ha ritenuto di non poter accedere alla semplificazione che il Senato aveva introdotto per la cosiddetta sanatoria delle opere minori, ripristinando, sia pure in modo semplificato, l'obbligo di una dichiarazione al comune. Non entro nel merito di questo problema, anche se continuo ad essere della mia idea, e cioè che obbligare i cittadini a fare cose inutili non rafforza le leggi e che far fare 8 milioni di raccomandate è cosa sicuramente inutile.

Nel prendere atto di questa impostazione data dalla Camera devo però sottolineare come nella riscrittura del testo si sia dimenticato di specificare che la semplice presentazione di questa relazione comporta la sanatoria gratuita ai fini amministrativi e penali. Pertanto invito il Governo a tener conto di questa osservazione per poter fornire gli opportuni chiarimenti.

Vi è poi una serie di emendamenti soppressivi che incidono su alcuni aspetti di reale operatività della legge. Voglio ricordare in particolare l'emendamento del senatore Castiglione, che tendeva non a violare il territorio nazionale, come pure è stato detto, ma semplicemente a risolvere quei casi di variazione essenziale per i quali la riduzione in pristino non fosse tecnicamente praticabile. Che ci siano delle soluzioni tecniche non praticabili può piacere o dispiacere al legislatore, ma è la realtà, come sa chiunque abbia a che fare non solo con l'immagine dei problemi, ma con la sostanza reale degli stessi.

Più importante e grave mi sembra la soppressione formulata con l'emendamento all'articolo 3 — anche questo problema lo richiamo all'attenzione del Governo — nel quale si chiariva che non si deve finire dinanzi al giudice penale per violazioni formali della legge, ma solo per violazioni sostanziali. Altrimenti si giunge al paradosso che subisce il rigore della legge penale con la stessa gravità sia chi ha dimenticato di protocollare un documento, sia chi ha realizzato un'opera abusiva, con la conseguenza che la generalizzazione del reato, ancora una volta, come nel passato, porterà a non perseguire nessuno.

Vi sono infine alcuni problemi minori che sono caduti sotto la scure del voto alla Camera e che, doverosamente, ripropongo all'attenzione del Governo. Occorre una procedura semplificatrice che non obblighi i comuni, anche per interventi di demolizione inferiori ai dieci milioni, a procedere mediante delibera della giunta, ma che renda più incisiva la loro azione, consentendo per le opere minori di procedere direttamente. Ricordo, a questo proposito, la reiezione di un emendamento presentato dal Gruppo comunista, nel quale si rilevava il

fatto che in determinate situazioni non vi è strumento urbanistico e quindi il piano di recupero non può contenere varianti a qualcosa che non c'è, ma può diventare esso stesso strumento urbanistico; ebbene, questo emendamento è stato respinto, rendendo così difficile immaginare cosa capiti per i piani di recupero dei comuni sprovvisti di piano regolatore.

Richiamo puntigliosamente questi elementi, per rispetto ai lavori svolti dalla Commissione nella giornata di ieri. Ricordo quindi la soppressione alla Camera dell'emendamento, presentato dal Governo, che si proponeva di risolvere un nodo reale della legge. Vi sono casi nei quali la determinazione della data di commissione dell'abuso non è affidabile a elementi certi. Poichè questa datazione comporta una differente onerosità dell'abuso, ai fini della sanatoria si suggeriva di fare ricorso a dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Soppresso questo dispositivo, mi domando come si potranno orientare gli amministratori nel risolvere i numerosi casi nei quali la commissione dell'abuso non sia databile.

Vi è infine un ulteriore elemento: nell'articolo 26 è stata introdotta una specificazione, in base alla quale lo spostamento o l'eliminazione di pareti interne non comporta l'aumento delle superfici utili, ma questo emendamento, accolto all'articolo 26, anche se con modifiche, non è stato recepito all'articolo 15. Quindi per le varianti in corso d'opera si deve intendere che lo spostamento o l'eliminazione di tramezzi comporta l'aumento delle superfici utili. Mi chiedo: se non è variante in corso d'opera lo spostamento o l'eliminazione di un tramezzo, che cos'è la variante in corso d'opera? La mancata approvazione del testo approvato dal Senato svuota di contenuto l'articolo 15, che è di grande importanza e utilità per il controllo dell'attività edilizia, in quanto permette nelle situazioni regolari di sanare tutto quello che avviene nel corso della costruzione in un colpo solo, senza dover attendere ogni volta l'approvazione di una specifica pratica edilizia municipale.

Vi è tuttavia un problema più importante — lo riconosco perchè bisogna cercare di

essere leali con se stessi quando si fa l'analisi dei problemi — che riguarda gli articoli 15 e 26, cioè le varianti in corso d'opera e le opere interne. Si escludono dall'applicazione degli articoli 15 e 26 gli immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939. Mentre come relatore non ho nulla in contrario, anzi sono del tutto d'accordo nel mantenere l'esclusione per gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089, diverso deve essere il giudizio per quanto riguarda gli immobili vincolati in base alla legge n. 1497, che impone il vincolo generico di tutela ambientale. Nell'attuale situazione legislativa sarebbero esclusi dalle varianti in corso d'opera e dall'applicazione dell'articolo 26 (opere interne) non zone particolarmente protette del territorio nazionale, ma il 50 per cento del territorio nazionale: tutta Trieste, tutta la riviera ligure, la collina torinese sono tre esempi. Quando si tratta non di opere che attengono al volume o al prospetto degli edifici, ma di opere minori che attengono alle divisioni interne, per quale motivo dobbiamo sottoporre quelle parti di territorio a queste procedure, appesantendo tutto l'iter delle pratiche comunali?

Devo dire, a titolo d'esempio e a dimostrazione di come spesso le parole possano indurre, quando sono maliziosamente ascoltare, in dubbio, che, avendo il Senato introdotto il termine «prospetti» per limitare ancor più l'applicabilità dell'articolo 26, c'è stato chi alla Camera ha affermato che dopo l'introduzione di questa parola si intendeva consentire la modifica di almeno tre prospetti su quattro. Questi sono episodi che sottopongo all'attenzione dei colleghi per rilevarne tutta la gravità. Non era certamente questo il nostro spirito. Comunque, il richiamo negli articoli 15 e 26 alla legge n. 1497 è un problema reale. Il Ministro sappia che dall'applicazione degli articoli 15 e 26 oggi sono escluse parti consistenti del territorio nazionale.

È saltata poi la disposizione che consentiva la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai coltivatori diretti.

Credo di aver richiamato le principali aree su cui a me sembra che il testo che ci apprestiamo a votare, per i motivi che il Governo

ha illustrato, sia manchevole, possa creare problemi e abbia necessità di ulteriori interventi. Vorrei concludere soltanto con tre richiami di carattere generale, con la speranza di aver saputo in questa relazione illustrare i termini esatti in cui i problemi si pongono e non i termini nei quali questi stessi problemi sono descritti da chi ha interesse a deformarli.

In primo luogo, chiedo che, nell'organizzazione dei lavori, il Senato sia protetto, cioè che ci sia anche per provvedimenti di questo genere il tempo per non essere presi per la gola. Oggi ci troviamo in una condizione per cui dobbiamo prendere o lasciare, perchè se non prendiamo ci assumiamo una responsabilità troppo grande. Se è necessario, si deve poter utilizzare anche la terza lettura.

In secondo luogo, faccio un richiamo per una maggiore attenzione al Governo. Quando questo ramo del Parlamento introduce modifiche nei provvedimenti non lo fa per capriccio, per leggerezza o per superficialità, ma perchè sono emerse consistenti ragioni per giungere ad emendare i testi iniziali. Questo lavoro quindi avrebbe meritato, meriterebbe e meriterà per il futuro una maggiore tutela.

Infine desidero che il Governo interpreti questa relazione non come un atto di rito, ma come una verbalizzazione puntuale e puntigliosa delle osservazioni che, con una larga convergenza di maggioranza e opposizione, in Commissione sono state formulate sul testo che ci apprestiamo a votare. Si tratta di osservazioni che meritano quindi una risposta o di ordine interpretativo o di ordine legislativo in tempi molto rapidi. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Signorino. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. A me sembra, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, che ci troviamo in una situazione assai curiosa, oltre che brutta. Evito e vi risparmio i commenti sulla posizione del relatore oppure sulla cronaca stessa di questa giornata, ma un fatto è chiaro: questa Assemblea, prima ancora di

essere condizionata dalla ristrettezza dei tempi, è in una situazione di stallo politico. Tutta la vicenda parlamentare — comprendendo anche l'altra Camera — indica che il Parlamento si sta muovendo su questo problema in maniera assai confusa e assai improduttiva, quando non è invece produttiva di effetti negativi.

Quello che sembra mancare è proprio il buon senso e la chiarezza. Io che non ho alcun motivo di essere favorevole al testo del decreto-legge in esame, sia pure nella formulazione che ci giunge dalla Camera, ho ritenuto mio dovere evitare di presentare emendamenti proprio per tener conto dei cambiamenti introdotti e anche dei connotati che ha assunto la discussione del provvedimento e che non si possono ridurre tutti alla cattiva volontà o alla malevolenza degli organi di stampa o di associazioni ambientaliste. Ci sono dati oggettivi gravi, dei quali bisogna tener conto. E non vorrei fornire alibi a chi è contrario al passaggio di questo decreto non per le insufficienze tecniche che pure sono presenti nel testo che ci giunge dalla Camera, ma soltanto perchè sarebbe favorevole all'estensione della sanatoria all'ultimo abusivismo. Estensione che, quale che sia l'opinione del relatore in difformità da posizioni prevalenti in questa Assemblea, rappresenta una scelta politica non giustificabile con elementi tecnici, ma che può essere legittima solo in chi ritiene che il primo dovere del Parlamento sia quello di sanare i reati che si compiono contro il territorio invece di intervenire per il recupero dei guasti, sia pure nei limiti del possibile, che vengono commessi sul territorio stesso.

Non voglio offrire alibi — dicevo — perchè mi auguro che vi sia un sopravvento del buonsenso nell'Assemblea, che si prenda atto della situazione di fatto in cui ci si trova e non si voglia contraddire l'unica indicazione politica chiara che ci viene dalla Camera, cioè la contrarietà ad una estensione della sanatoria e quindi ad uno slittamento continuo dei termini della sanatoria stessa, oltre che alla proposta, passata su un piano minore, non certo a livello di modifiche normative e di cui inviterei a tener conto, contenuta in un ordine del giorno approvato da

questa Assemblea, relativa all'amnistia per i pubblici amministratori.

Non so se ci sono state esagerazioni nel modo in cui il Senato è stato presentato all'opinione pubblica: ritengo comunque che vi siano buoni motivi alla base della cattiva immagine che questa Assemblea ha offerto in questa vicenda. L'immagine del Senato, non soltanto presso l'opinione pubblica ma anche presso i parlamentari dell'altro ramo del Parlamento — basterebbe leggere i resoconti della Camera per rendersene conto — è stata quella di una sorta di covo reazionario, di banda di saccheggiatori o di difensori di saccheggiatori dell'ambiente. Non credo che ciò sia tutto derivato da invenzioni malevole: i resoconti dell'altra Camera dovrebbero far pensare.

Ci sono anche dati di fatto e non se ne dolga il ministro Nicolazzi se affermo che perfino il suo ruolo è uscito rivalutato da questa vicenda: il ruolo di un ministro che fino ad oggi era stato considerato, con buone o cattive ragioni, una sorta di bestia nera degli ambientalisti. Si è visto di molto peggio, soprattutto nel Senato.

Quando ci si trova in una tale situazione di stallo, bisogna domandarsi quali ne siano le ragioni, che non sono solo riconducibili ai pochi giorni che restano per la conversione del decreto in legge. Perchè se si accetta — come mi auguro la maggioranza di questa Assemblea voglia fare senza sorprese e senza imboscate — di far passare il testo del decreto-legge così come ci è giunto dalla Camera, è evidente che si riconosce che sui motivi di critica di ordine tecnico a quelle norme debbano prevalere le preoccupazioni sulla necessità di non dare un segnale negativo all'opinione pubblica su un tema che in questo momento è molto sentito. Prevale quindi la volontà politica di non concedere continui sconti e continui condoni a chi aggredisce il territorio.

LOTTI. Perchè bisogna concederlo più ampio.

SPANO ROBERTO. Ne concederemo di più ampi!

CASTIGLIONE. Lo stiamo comprendendo...

SIGNORINO. Chiedo scusa, non sono un tecnico di questo settore (*Commenti del senatore Castiglione*) e vorrei farvi notare che la mia convinzione è che su questo problema, a livello di opinione pubblica — che pure dovrebbe avere una certa rilevanza — ed anche a livello di classe politica e parlamentare, ben pochi sono riusciti a capire l'evoluzione degli esperti in materia e che i prodotti legislativi e normativi resi dal lavoro di questi esperti sono talmente criticabili ed insufficienti, anche dal punto di vista tecnico, da avere richiesto, all'indomani dell'approvazione di una legge quale la n. 47, un ulteriore intervento, innescando un meccanismo di produzione permanente di nuove norme, di cui costituisce una prova ulteriore questo dibattito. Infatti se anche questa Assemblea approverà l'attuale testo del decreto-legge si richiederebbe già un ulteriore provvedimento o anche qualcosa di più. Questo dovrebbe far nascere in voi il sospetto che forse il lavoro non è stato impostato bene, che il meccanismo che si è innescato non ha quella positività che voi dichiarate. Tutto posso ammettere meno che gli esperti rivendichino la positività del loro impegno: i fatti dimostrano il fallimento di quei colleghi che si dichiarano esperti in materia. Non insisterei molto, perciò, su questo atteggiamento e non ne sarei molto orgoglioso. Una cosa sicuramente l'opinione pubblica ha capito in maniera nettissima: che il modo in cui questa vicenda è nata e il modo in cui si è sviluppato e condotto l'esame del provvedimento nei due rami del Parlamento, le tendenze politiche che si sono rivelate in queste occasioni dimostrano che la volontà di fare dell'atto di sanatoria un atto unico ed irripetibile non esiste o comunque non è maggioritaria nel Parlamento: questo è innegabile.

Stiamo discutendo di un abusivismo, ad esempio, che è nato dopo il 1983, che è nato in conseguenza del modo in cui il Parlamento ha affrontato questo problema, e siamo solo agli inizi. Quello che mi preoccupa

pa, al di là dell'esito temporaneo della vicenda che riguarda il decreto-legge in discussione, è il fatto che non si notano cambiamenti di fondo nella volontà, negli atteggiamenti e nella cultura stessa con cui si affrontano questi problemi. Il relatore si indigna quando riferisce le critiche che sono state fatte a talune delle soluzioni tecniche adottate dal Senato e cancellate dalla Camera, ma io non mi indigno di nulla perchè non ho grandi aspettative positive. Qui si continua a discutere — mi riferisco soprattutto al tema che dà dei connotati politici essenziali a questa vicenda, ossia quello della estensione della sanatoria —, ci si pone su un piano tecnico, però non ho sentito nessuno degli esperti o non esperti, comunque dei colleghi impegnati in questa discussione, porsi un altro tipo di problema: cioè se e in quale misura è possibile rimediare ai danni prodotti in questi ultimi due anni sulle coste, sui litorali e sul territorio in generale. La preoccupazione maggiore è quella di cancellare i reati. Perchè? Perchè si dà per scontato — questo sarà una prova di realismo, ma allora perchè parliamo di leggi o di provvedimenti che lo Stato è incapace di intervenire in maniera positiva sul fenomeno, perchè, quando discutiamo di un abusivismo che si è manifestato dall'ottobre 1983 a oggi (o a domani o fino a quando continueremo a discuterne), è evidente che in questo periodo i poteri dello Stato, i pubblici poteri, sono stati sospesi di fatto, non vi sono stati interventi. Ma gli amministratori locali dove erano? Ora parliamo di condono anche per le omissioni di atti d'ufficio da parte di amministratori locali. C'è stata evidentemente la sospensione dei poteri di intervento da parte dello Stato nel suo insieme e nessuno si preoccupa di porsi il problema, anche in termini di possibile recupero dei danni prodotti all'ambiente. Si dice che invece bisogna estendere la sanatoria perchè la legge Bucalossi sarebbe troppo tiepida nei confronti di chi ha commesso i reati. Ma non scherziamo! Quella legge dà anche la possibilità della demolizione. È evidente che invece si prende atto del fatto che il Governo non si porrà mai sul terreno di combattere

veramente gli effetti dell'abusivismo. È perciò ovvio che bisogna continuare con l'estensione, differenziata o indifferenziata, della sanatoria.

Il fatto vero è che, almeno a livello di classe politica e parlamentare, non si tiene mai presente come vincolo prioritario il problema della difesa dell'ambiente. Inoltre — cosa assai grave — si dà per scontato che le leggi si fanno ma non si applicano. Al di là dell'esito temporaneo di questa vicenda quel che temo è che tra poco il problema verrà riaperto in termini ancora negativi, e le indicazioni politiche che vengono da questo dibattito mi sembrano abbastanza chiare, almeno per quanto riguarda il Senato: c'è la riserva di estendere la sanatoria all'abusivismo dell'ultimo periodo e c'è l'aspettativa in tal senso suscitata da queste dichiarazioni di intenti, che esistono.

C'è poi un'altra riserva, a mio parere ancora più grave: quella dell'amnistia agli operatori pubblici. In merito a ciò ricordo che la Camera ha contraddetto l'ordine del giorno approvato in Senato, respingendo un ordine del giorno analogo, per cui su questo punto nulla, fortunatamente, è ancora definito. Ma sarebbe assai grave che qualcuno prendesse l'iniziativa di avanzare proposte del genere, perchè sarebbe la formalizzazione, addirittura assicurata da una legge, della possibilità di non rispettare la legge.

Termino qui perchè riconosco che non è possibile, neanche in misura parziale, aderire ad una vicenda di cui non riesco a scorgere gli aspetti positivi. Non posso certo esprimermi in maniera positiva sul disegno di legge in discussione; mi auguro però che la maggioranza di questa Assemblea non aggravi la situazione già negativa, modificando il testo del decreto, perchè questo fatto assumerebbe il significato politico di consegnare il Senato ad un'immagine del tutto negativa di Assemblea in cui prevalgono di gran lunga, anche rispetto all'altro ramo del Parlamento, i difensori dei saccheggiatori dell'ambiente.

So benissimo che ci ritroveremo di nuovo — e, mi auguro, con possibilità di confronto più ampio e anche più vivace — ad affron-

tare i nodi che questa vicenda ancora non vede risolti. Siamo — lo ripeto — in presenza di un meccanismo che continua a produrre mostriciattoli giuridici insufficienti ad affrontare i problemi che poi si dice di voler risolvere, ma in ogni caso in grado di esasperarli (perchè questa è la realtà). Mi auguro che non si ritorni sui punti sui quali l'altro ramo del Parlamento si è pronunciato in maniera negativa e che, intanto, si chiuda in maniera decente questa vicenda assai infelice.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari